



Senato della Repubblica

X Commissione permanente – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale

Disegno di legge recante

“Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale”

DDL 672

Audizione Confagricoltura

27 Marzo 2024

Introduzione e analisi del contesto

Confagricoltura ringrazia il Presidente Sen. Zaffini ed i componenti della X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato per il gradito invito al ciclo di audizioni previste sul disegno di legge recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. L'occasione consente di esprimere il punto di vista della nostra organizzazione sul provvedimento in esame.

In linea generale esprimiamo un parere sostanzialmente positivo per le misure previste, finalizzate ad una concreta semplificazione dell'impianto normativo che regola i rapporti di lavoro. Il disegno di legge andrà coordinato con altri provvedimenti legislativi già approvati o in itinere che affrontano le tematiche del lavoro, quali il decreto-legge n. 19/2024 e il DDL A.C. 1532bis.

Il provvedimento contiene alcune previsioni che Confagricoltura accoglie con favore. Tra queste si segnalano l'art. 1 (contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata), l'art. 2 (contratti di lavoro a tempo determinato), l'art. 4 (modifiche al d.lgs. 152/1997 in materia di informazione dei lavoratori), l'art. 11 (modifiche alla normativa in materia di DURC), l'art. 12 (dimissioni per assenza ingiustificata).

Cogliamo però l'occasione per segnalare alcune criticità e formulare talune proposte che auspichiamo il Parlamento vorrà considerare nell'iter di conversione del provvedimento.

Informativa ai lavoratori (Art. 4)

Valutiamo con favore la proposta di modifica al d.lgs. n. 152/1997 in materia di informazione dei lavoratori ai sensi della cd. "direttiva trasparenza", al fine di riconoscere la possibilità di rinvio alla normativa di legge e a quella collettiva, come consentito dalla direttiva stessa.

Segnaliamo, in proposito, che nella pratica alcuni organi ispettivi – disattendendo, a nostro avviso, la ratio della norma – ritengono che spetti comunque al datore di lavoro l’obbligo di specificare per ogni singolo istituto l’esatto riferimento normativo (es. fondo di previdenza complementare di cui all’art. x del CCNL Y), vanificando l’intento semplificatorio. Sarebbe dunque auspicabile una formulazione che non lasci spazio ad interpretazioni non in linea con la ratio della normativa.

Regolarità contributiva – Compensazione aiuti UE/debiti INPS (Art. 11)

Sicuramente positiva la modifica in materia DURC che consente di riconoscere la correttezza contributiva in caso di mere irregolarità formali o di scostamenti minimi.

Per quanto riguarda specificatamente le imprese agricole occorrerebbe un chiarimento nelle ipotesi in cui AGEA (o gli altri organismi pagatori) provvedono a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali ed assistenziali scaduti (ai sensi dell’art. 01, c. 16 della legge n. 81/2006, come modificato dall’art.1 c.66, della legge n. 247/2007). Purtroppo, in tali casi l’INPS non riconosce la regolarità contributiva fino a quando AGEA (o gli altri organismi pagatori) non riversano effettivamente nelle casse dell’Istituto previdenziale le somme compensate; riversamento che normalmente avviene con grave ritardo a causa dei tempi lunghi con cui le due amministrazioni sistemano le loro rispettive posizioni.

Appare dunque indispensabile intervenire con una norma finalizzata a chiarire che in tali ipotesi deve essere riconosciuta la regolarità contributiva dell’azienda sin dal momento in cui è avvenuta la compensazione, anche in assenza di effettivo trasferimento delle relative somme da Agea/organismi pagatori a INPS.

Dimissioni per assenza ingiustificata (Art. 12)

La modifica proposta risolve l’ipotesi, piuttosto ricorrente in agricoltura, in cui un lavoratore si allontani ingiustificatamente dal posto di lavoro senza dare le dimissioni o fornire notizie, lasciando il datore di lavoro in una situazione di grave incertezza. Questo problema è particolarmente sentito nel settore agricolo ove c’è una significativa incidenza di lavoratori stranieri che, a volte, si allontanano senza fornire notizie. Sarebbe però

necessario, a nostro avviso, ridurre l'arco temporale previsto (20 giorni) per evitare di lasciare il datore di lavoro nell'incertezza per un tempo eccessivo.

Previdenza complementare nel settore agricolo (Art. 15)

Sicuramente positiva la misura che riconosce l'intera deducibilità delle somme versate alla previdenza complementare, rimuovendo l'attuale limite massimo. Si tratta di una misura che può incentivare l'adesione ai fondi di previdenza complementare che ancora non ha raggiunto nel nostro Paese i livelli sperati. Tale criticità è particolarmente presente nel settore agricolo, caratterizzato da una presenza significativa di lavoratori stranieri e stagionali poco interessati alla costituzione di una forma pensionistica complementare.

Al fini di sviluppare la previdenza complementare nel settore primario e garantire, attraverso il secondo pilastro, prestazioni pensionistiche adeguate ad una platea di lavoratori i cui trattamenti pensionistici pubblici, col sistema contributivo, saranno fortemente ridimensionati, e considerata la peculiarità del settore, sarebbe utile riconoscere per legge alla Fondazione ENPAIA – l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in agricoltura – la facoltà non solo di costituire un fondo di previdenza complementare non solo per impiegati, quadri e dirigenti agricoli (come attualmente previsto dalla norma) ma per tutte le categorie di lavoratori subordinati ed autonomi agricoli.

Iscrizione all'INPS delle imprese agricole

Si registrano alcune criticità nella fase di iscrizione delle imprese agricole all'INPS, per le quali si propongono qui di seguito alcune possibili semplificazioni.

Denuncia aziendale

Si propone di semplificare la denuncia aziendale (D.A.) di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 per i datori di lavoro agricolo, eliminando l'indicazione del fabbisogno presunto di manodopera (ai sensi dell'art. 01, c.8, del decreto-legge n. 2/2006, convertito dalla legge n.81/2006). Tale richiesta è motivata dalla difficoltà di determinare una volta per tutte il presunto fabbisogno lavorativo, giacché esso dipende da molteplici fattori, spesso non individuabili a priori, che incidono sui processi produttivi e sui tempi di lavorazione.

Si propone inoltre di modificare il termine di comunicazione ad INPS delle variazioni (oggi 30 giorni), in caso di variazioni nella consistenza aziendale o nell'ordinamento colturale, prevedendo che la modifica della denuncia aziendale debba essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni (oggi invece le modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni).

Domanda di iscrizione dei lavoratori autonomi agricoli ai fini INPS

Come noto, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti da effettuarsi nei confronti di tutte le amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.). Con riferimento alle pratiche di iscrizione previdenziale degli imprenditori agricoli, tale sistema di comunicazione unica si rivela spesso, nella pratica, una complicazione, anziché una semplificazione, a causa delle peculiarità della normativa di riferimento. Ed infatti gli interessati sono costretti ad integrare le informazioni fornite con Comunica attraverso un'apposita procedura telematica gestita dall'INPS che, oltretutto, prevede una successiva approvazione da parte della competente sede territoriali INPS.

Al fine di velocizzare le pratiche iscrizione/variazione e cancellazione di tali soggetti, si chiede di prevedere la facoltà di presentare direttamente all'INPS la domanda di iscrizione/variazione/cessazione ai fini previdenziali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura (Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto/coadiuvante familiare), in alternativa alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (cd. COMUNICA) ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007).